

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2371)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Interno**

(GUI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(REALE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 DICEMBRE 1975

Decentramento amministrativo dei Comuni in circoscrizioni ed elezione dei relativi organi

ONOREVOLI SENATORI. — La questione del decentramento amministrativo, nell'ambito della struttura organizzativa comunale, ha richiamato da tempo l'attenzione degli studiosi e dei settori più rappresentativi delle forze sociali, politiche e culturali ed ha recentemente permeato larghi strati della pubblica opinione.

Si è così osservato che spesso nei centri urbani più importanti gli ordinamenti tradizionali sono insufficienti a garantire i necessari contatti tra l'amministrazione ed i cittadini, cosicchè la prima finirebbe col trovarsi in una posizione di isolamento e di distacco rispetto al corpo elettorale, restando incapace a raccoglierne le istanze ed a valutarne adeguatamente le esigenze.

È stata, quindi, ravvisata la necessità di ristabilire questo contatto: ed in duplice

senso, non solo in quello di rendere le pubbliche prestazioni, i servizi comunali più direttamente e più facilmente accessibili ai cittadini, ma anche nel senso di consentire, attraverso nuove forme organizzatorie, un fattivo apporto dei cittadini stessi all'individuazione ed alla migliore soluzione di problemi riguardanti specifici interessi localizzati.

Si tratta, in sostanza, di superare il concetto di « decentralizzazione » di servizi, per accogliere quello più ampio di « decentramento » democratico, di contenuto politico, postulante una integrazione degli organismi di rappresentanza popolare.

Il presente disegno di legge accoglie le cennate esigenze di un decentramento al livello di quartiere, sotto il profilo di una parteci-

pazione democratica alla vita amministrativa del comune degli abitanti di singole zone del comune stesso, individuate sulla base di caratteristiche demografiche, socio-economiche ed urbanistiche omogenee, per quei problemi che li interessano direttamente.

Si intende, così, offrire uno strumento per una legittima costituzione di organismi rappresentativi elettivi delle suddette zone, finora non previsti da alcuna delle norme vigenti.

Il disegno di legge prevede la facoltà di suddividere il territorio comunale in circoscrizioni amministrative per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti, o che comunque siano capoluoghi di provincia (in totale 113): in ciascuna delle circoscrizioni, è prevista l'elezione diretta, da parte degli elettori residenti, di un consiglio circoscrizionale composto da un numero di membri rapportato alla popolazione della circoscrizione, il quale eleggerà nel suo seno il proprio presidente.

L'indicazione del suddetto limite demografico per individuare i comuni che possono fruire del decentramento, previsto dal presente disegno di legge, è frutto di una meditata scelta.

Invero, in via generale è da osservare che, se si vuole attuare un utile decentramento, non può prescindersi dall'esigenza di un limite, senza il quale il decentramento stesso si risolverebbe in una eccessiva frammentazione e polverizzazione, in contrasto con i criteri di efficienza, che devono anche essere tenuti presenti nell'attuazione del presente disegno di legge.

D'altra parte, un'esigenza di dimensionamento in funzione dell'entità demografica della popolazione chiamata alla partecipazione o alla fruizione di determinati servizi è stata tenuta presente dal legislatore in vari casi analoghi, come, ad esempio, nel decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, per i distretti scolastici e nel disegno di legge sull'istituzione del servizio sanitario nazionale, per le unità sanitarie locali.

Analogamente — anche se trattasi di un fenomeno di natura diversa — le Regioni, nell'individuare l'ambito subregionale dei

comprensori quale dimensione ottimale per l'attuazione di un'amministrazione programmata sovracomunale, si vanno orientando, pur nella varietà dei modelli comprensoriali previsti nei diversi statuti regionali, nel senso di tenere presente un limite demografico per la determinazione della dimensione dei comprensori stessi.

Tra le diverse soluzioni ipotizzabili nella materia che qui interessa si è preferita quella che ha riferimento alla dimensione demografica del comune rispetto all'altra che pone a limite della nuova entità circoscrizionale la dimensione territoriale di quest'ultima, sembrando questa seconda soluzione eccessivamente rigida e comunque tale da impedire in molti casi la realistica valutazione di concrete situazioni di piccole zone caratterizzate da interessi nettamente individualizzati.

Quanto all'entità prescelta, si è ritenuto di dover fare riferimento al limite dei 60.000 abitanti, previsto nell'articolo 155 del testo unico della legge comunale e provinciale del 1915 per la divisione dei comuni in quartieri ed il decentramento delle funzioni del sindaco quale ufficiale di Governo, perchè tale indicazione è apparsa tuttora valida.

Invero, nei comuni di livello demografico inferiore, la cui dimensione totale normalmente già non supera, di per se stessa, quella di un quartiere di una grande città, il problema del decentramento non si pone in termini di partecipazione alla gestione dei servizi, ma, eventualmente, in termini di consultazione della popolazione che fruisce dei servizi stessi e di avvicinamento dei centri gestionali alla popolazione interessata.

Per raggiungere tale finalità, i consigli comunali, avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 220 del testo unico della legge comunale e provinciale del 1934, ben possono ricorrere a forme di organizzazione interna dell'ente, con organismi a base territoriale non elettivi, capaci di meglio recepire le particolari istanze delle popolazioni delle singole zone e di rendere utili pareri, ancorchè privi di rilevanza esterna, agli organi rappresentativi comunali.

Si aggiunga che, per quanto riguarda le frazioni, già la legislazione vigente prevede

una particolare tutela dei loro interessi (liste elettorali separate, articolo 11 del testo unico n. 570 del 1960; istituzione di uffici separati di stato civile, articolo 2 del regio decreto n. 1238 del 1939).

In conclusione, con il presente disegno di legge si intende fornire strumenti validamente fruibili da una fascia di comuni abbastanza omogenea, ancorchè piuttosto vasta. Tale vastità non significa, peraltro, appiattimento delle diverse situazioni: infatti, pur tenendo conto che i grandi centri metropolitani possono presentare ulteriori e peculiari problemi, in tema di decentramento, rispetto ai centri di dimensioni medie o piccole compresi nella fascia stessa, è da osservare che gli istituti previsti nel presente disegno di legge costituiscono per tutti i comuni considerati un valido strumento di base per l'attuazione di un decentramento democratico delle funzioni dei servizi comunali che più da vicino interessano i cittadini. Tale strumento d'altra parte è dotato di notevole elasticità, dovendo i suoi contenuti essere determinati dai consigli comunali, i quali potranno in tale sede tenere presenti i peculiari problemi dei grandi centri.

Ciò, naturalmente, non preclude eventuali ulteriori soluzioni, anche sul piano legislativo, di particolari problemi delle grandissime città, anche sulla base delle esperienze in atto o allo studio nelle principali metropoli estere.

Il disegno di legge prevede che i consigli circoscrizionali siano eletti con la stessa consultazione in cui si procede al rinnovo del consiglio comunale e che durino per un periodo corrispondente.

Ciò non solo per evidenti motivi di economia di procedimento e di spesa, ma anche per assicurare agli organi della circoscrizione una funzionalità contemporanea a quelli del comune, con i quali devono collaborare.

Solo in sede di prima applicazione è prevista, all'articolo 33 del disegno di legge, la elezione dei consigli circoscrizionali separata da quella del consiglio comunale, semprechè manchi più di un anno alla scadenza ordinaria di esso; in caso contrario, è prevista la nomina dei consiglieri circoscrizio-

nali da parte del sindaco, su designazione del consiglio comunale.

Il sistema elettorale, nelle sue linee essenziali, è analogo a quello per l'elezione dei consigli comunali nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti: l'elezione si effettua, quindi, a scrutinio di liste concorrenti, con rappresentanza proporzionale ed espressione di una o due preferenze, a seconda del numero dei consiglieri circoscrizionali da eleggere.

La presentazione di liste di candidati per l'elezione dei consigli circoscrizionali è consentita anche ai partiti o gruppi politici che non presentino liste di candidati per le elezioni comunali; quando però le liste per le elezioni circoscrizionali recano lo stesso contrassegno di una lista di candidati all'elezione del consiglio comunale, devono essere presentate contestualmente a detta lista.

Tanto l'esercizio dell'elettorato attivo come quello dell'elettorato passivo sono condizionati all'iscrizione nelle liste elettorali delle sezioni comprese nel territorio della circoscrizione: si ritiene, infatti, necessario assicurare un concreto e stretto nesso di rappresentatività tra gli eletti e il corpo elettorale della circoscrizione.

Sia in ossequio al principio dell'autonomia dei comuni affermata dalla Costituzione, sia al fine di assicurare alla delimitazione delle competenze dei consigli circoscrizionali la necessaria duttilità in relazione alle concrete esigenze locali, il disegno di legge prevede che le attribuzioni dei consigli circoscrizionali, entro i limiti e con le garanzie stabilite dalla legge, siano determinate dai consigli comunali con appositi regolamenti.

Le attribuzioni che i consigli comunali possono riconoscere ai consigli circoscrizionali sono così classificabili:

1) attribuzioni di promozione e di impulsione dell'attività amministrativa comunale, mediante formulazione di progetti, di iniziative e proposte interessanti la circoscrizione, che il consiglio comunale è obbligato ad esaminare;

2) attribuzioni consultive, mediante formulazione di pareri, che possono essere definiti obbligatori dal consiglio comunale in

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI • DOCUMENTI

determinate materie che più direttamente riguardano gli interessi della popolazione della circoscrizione;

3) attribuzioni di funzioni deliberative delegate, in determinate materie e secondo programmi di massima e criteri direttivi fissati dal consiglio comunale;

4) attribuzioni di gestione diretta di beni e servizi ricadenti nell'ambito territoriale della circoscrizione e determinazione dei relativi regolamenti, in conformità alle direttive ed ai criteri di massima fissati dal consiglio comunale.

Il disegno di legge precisa anche le attribuzioni del presidente del consiglio circo-

scrizionale; questi, oltre alle attribuzioni di rappresentanza e di collegamento con gli organi del comune può svolgere, su delega del sindaco, sia funzioni di ufficiale di Governo, sia funzioni inerenti alla carica di capo dell'amministrazione comunale.

È anche prevista l'istituzione di uffici circoscrizionali, cui deve essere addetto personale che sia già in servizio presso il comune.

Il titolo IV del disegno di legge riunisce norme intese a disciplinare il funzionamento degli organi circoscrizionali e gli istituti, che vi si riconnettono, della decadenza e dello scioglimento.

DISEGNO DI LEGGE**TITOLO I****DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1.**

Ai fini dell'attuazione di un decentramento democratico, i comuni con popolazione superiore ai 60.000 abitanti, secondo l'ultimo censimento, o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia, possono, con deliberazione del consiglio comunale, suddividere il territorio in circoscrizioni amministrative, comprendenti uno o più quartieri o frazioni contigui, in relazione alle caratteristiche urbanistiche, demografiche e socio-economiche di ciascuna zona.

Con la suddetta deliberazione sono fissati il numero e la delimitazione territoriale delle circoscrizioni.

Copia della deliberazione stessa è inviata per notizia al prefetto della provincia.

Il consiglio comunale con apposito regolamento stabilisce, altresì, nei limiti fissati dagli articoli 16, 17 e 19 della presente legge, le attribuzioni dei consigli circoscrizionali e le norme per il funzionamento degli stessi.

Art. 2.

Ogni circoscrizione ha un consiglio circoscrizionale ed un presidente del consiglio circoscrizionale, eletti nei modi specificati nel titolo II della presente legge.

Art. 3.

Il consiglio circoscrizionale si compone:

di otto membri nelle circoscrizioni con popolazione sino a 25.000 abitanti;

di dodici membri nelle circoscrizioni con popolazione superiore a 25.000 abitanti;

di sedici membri nelle circoscrizioni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

di venti membri nelle circoscrizioni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

Il numero degli abitanti è quello risultante dall'ultimo censimento.

Art. 4.

I consigli circoscrizionali sono eletti contemporaneamente al consiglio comunale e durano in carica per un periodo corrispondente a quello del consiglio stesso.

Essi esercitano le loro funzioni fino al quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni per la loro rinnovazione.

Lo scioglimento o la cessazione anticipata del consiglio comunale, per le cause previste dalla legge, determina la decadenza dei consigli circoscrizionali.

TITOLO II

ELEZIONE DEGLI ORGANI CIRCOSCRIZIONALI

CAPO I

Art. 5.

L'elezione dei consigli circoscrizionali si effettua a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale e, per quanto non previsto nella presente legge, con l'osservanza delle norme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, numero 570, e successive modificazioni, per la elezione dei consigli comunali nei comuni con oltre 5.000 abitanti.

Art. 6.

Sono elettori della circoscrizione gli iscritti nelle liste elettorali delle sezioni comprese nel rispettivo territorio.

Art. 7.

Sono eleggibili alla carica di consigliere circoscrizionale gli elettori iscritti nelle liste elettorali della sezione comprese nel rispettivo territorio.

Le norme relative alla ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di consigliere comunale sono estese, in quanto applicabili, alla carica di consigliere circoscrizionale.

Art. 8.

Le elezioni dei consigli circoscrizionali sono indette dal prefetto, d'intesa col presidente della Corte d'appello.

Il sindaco, con lo stesso manifesto di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, ne dà avviso agli elettori.

Art. 9.

Le liste dei candidati per l'elezione dei consigli circoscrizionali devono essere sottoscritte da elettori della circoscrizione.

I certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori e dei candidati all'elezione del consiglio circoscrizionale, da allegare alle liste dei candidati, devono recare l'indicazione della circoscrizione alla quale essi appartengono.

La lista dei candidati per ogni circoscrizione deve essere sottoscritta:

da almeno 30 e da non più di 45 elettori nelle circoscrizioni con popolazione fino a 25.000 abitanti;

da almeno 45 e da non più di 75 elettori nelle circoscrizioni con più di 25.000 e fino a 50.000 abitanti;

da almeno 75 e da non più di 100 elettori nelle circoscrizioni con più di 75.000 e fino a 100.000 abitanti;

da almeno 100 e da non più di 150 elettori nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti.

Le liste dei candidati per l'elezione dei consigli circoscrizionali che recano lo stesso contrassegno di una lista di candidati all'elezione del consiglio comunale devono essere presentate contestualmente a detta lista.

Il sottoscrittore di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale può sottoscrivere anche la lista dei candidati alla carica di consigliere circoscrizionale avente lo stesso contrassegno, sempre che sia elettore della circoscrizione.

Non è ammessa l'accettazione contemporanea della candidatura all'elezione del consiglio circoscrizionale e all'elezione del consiglio comunale.

La commissione elettorale mandamentale deve eliminare dalla lista dei candidati alla elezione del consiglio circoscrizionale i nomi di coloro che hanno accettato la candidatura per l'elezione del consiglio comunale.

Art. 10.

Le decisioni della commissione elettorale mandamentale di ammissione delle liste dei candidati al consiglio circoscrizionale sono comunicate al sindaco, per la preparazione del manifesto recante le liste dei candidati, e al prefetto, per la stampa delle schede di votazione.

I manifesti devono essere affissi all'albo pretorio del comune, all'albo istituito nell'atrio di ciascun ufficio circoscrizionale ed in altri luoghi pubblici della circoscrizione.

Le schede per la votazione devono avere le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.

Art. 11.

Gli elettori di cui all'articolo 40 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, sono ammessi a votare, per le elezioni dei consigli circoscrizionali, nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni, sempre che siano iscritti nelle liste di una sezione della circoscrizione.

I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare, per le elezioni dei con-

sigli circoscrizionali, nel luogo di ricovero, sito nel territorio della circoscrizione, con le modalità di cui agli articoli 42, 43, 44 e 45 del citato testo unico, purchè siano iscritti nelle liste elettorali di una sezione della circoscrizione.

Art. 12.

L'elettore può esprimere una preferenza nelle circoscrizioni nelle quali il numero dei consiglieri circoscrizionali da eleggere è di otto o dodici; due preferenze nelle altre circoscrizioni.

Art. 13.

Le operazioni di scrutinio relative all'elezione del consiglio circoscrizionale sono eseguite, senza interruzione, dopo quelle per l'elezione del consiglio comunale.

Nel caso che l'elezione dei consigli circoscrizionali e del consiglio comunale abbia luogo contemporaneamente alle elezioni regionali e provinciali, lo svolgimento delle operazioni elettorali è disciplinato dall'articolo 20 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e le operazioni di scrutinio devono essere ultimate entro le ore 22 del martedì successivo al giorno della votazione.

Nel caso che le elezioni dei consigli circoscrizionali e del consiglio comunale abbiano luogo contemporaneamente alle elezioni regionali ovvero alle elezioni provinciali, il presidente del seggio procede alle operazioni di scrutinio, dando la precedenza a quelle per l'elezione del consiglio regionale o, rispettivamente, del consiglio provinciale.

Terminate le operazioni di scrutinio per tale elezione il presidente provvede al rinvio dello spoglio dei voti per le altre elezioni, osservando le norme di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

Le operazioni di scrutinio devono svolgersi senza interruzioni ed essere ultimate entro le ore 20 del martedì successivo al giorno della votazione.

Art. 14.

L'ufficio della sezione della circoscrizione contrassegnata col numero più basso si costituisce in ufficio centrale, sotto la presidenza di un magistrato designato dal presidente del tribunale.

L'ufficio così costituito provvede, per l'elezione dei consigli circoscrizionali, alle operazioni previste negli articoli 72 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

CAPO II

Art. 15.

La prima seduta dei consigli circoscrizionali per la convalida degli eletti e l'elezione del presidente del consiglio circoscrizionale viene convocata dal consigliere circoscrizionale anziano.

Il presidente del consiglio circoscrizionale viene eletto in seno al consiglio stesso, a scrutinio segreto, con le modalità previste per l'elezione del sindaco nell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

I consigli circoscrizionali entrano in funzione dopo che sono stati costituiti gli organi ordinari dell'amministrazione comunale.

TITOLO III

ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI
DELLA CIRCOSCRIZIONE

Art. 16.

Al consiglio circoscrizionale può essere attribuita la formulazione di proposte per la soluzione di problemi amministrativi interessanti la circoscrizione.

Le relative deliberazioni devono essere trasmesse entro otto giorni al sindaco e devono

essere poste all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio comunale.

Ove ne sia fatta espressa richiesta e la deliberazione sia stata adottata a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati al consiglio circoscrizionale, il sindaco convoca il consiglio comunale entro venti giorni dal ricevimento della deliberazione stessa.

Art. 17.

Il consiglio circoscrizionale può essere chiamato ad esprimere il parere su tutti gli affari interessanti la circoscrizione.

I regolamenti di cui all'articolo 1 possono prevedere l'obbligatorietà del parere limitatamente alle seguenti materie:

1) schema di bilancio preventivo, approvato dalla giunta comunale, e piani pluriennali di investimento;

2) criteri generali di realizzazione e gestione dei servizi;

3) piano regolatore generale; piani particolareggiati e di zona, relative convenzioni urbanistiche, opere di urbanizzazione riguardanti la circoscrizione;

4) localizzazione di nuove scuole comunali, di asili nido e in genere di servizi comunali nell'ambito della circoscrizione;

5) acquisti, alienazioni e locazioni-conduzioni ultranovennali di immobili ricadenti nel territorio della circoscrizione.

Si può prescindere dal parere, dandone atto nella deliberazione, per ragioni di urgenza o perchè il consiglio circoscrizionale non si è pronunciato entro il termine assegnato dalla giunta comunale, che non può essere inferiore a tre giorni.

Art. 18.

Ai consigli circoscrizionali possono essere delegate funzioni deliberative nelle materie attinenti a lavori pubblici e servizi comunali che si svolgono nelle rispettive circoscrizioni, nell'interesse del territorio e della popolazione della zona, con particolare riguardo alle spese di urbanizzazione primaria e secondaria.

La delega a deliberare nelle suddette materie è conferita, con apposita deliberazione, per periodi determinati, in base a programmi di massima in cui siano fissati i criteri direttivi e previsti i fondi disponibili stanziati sui vari capitoli di bilancio per il finanziamento della spesa.

Il consiglio comunale può sempre avocare a sè i provvedimenti nelle materie delegate.

La giunta municipale conserva anche in ordine alle materie delegate i poteri previsti, per i casi di urgenza, dall'articolo 140 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148.

Art. 19.

Ai consigli circoscrizionali può essere attribuito di adottare, in conformità delle vigenti leggi e delle direttive e criteri di massima fissati dal consiglio comunale, i regolamenti per l'uso e la gestione dei seguenti beni e servizi comunali ricadenti nell'ambito territoriale della circoscrizione:

- 1) asili nido;
- 2) biblioteche di quartiere;
- 3) impianti ricreativi e sportivi;
- 4) altri beni del demanio e del patrimonio comunale;
- 5) attività parascolastiche;
- 6) attività culturali, sportive e ricreative.

L'attività di gestione di detti beni e servizi può essere affidata agli uffici circoscrizionali di cui al successivo articolo 23.

Art. 20.

Alle deliberazioni dei consigli circoscrizionali si applicano le norme stabilite dalla legge comunale e provinciale e dal relativo regolamento di esecuzione, per gli atti deliberativi del consiglio comunale.

Le sedute del consiglio circoscrizionale sono pubbliche; ad esse può partecipare, senza diritto di voto, il sindaco o un consigliere comunale da lui delegato.

Il regolamento di cui all'articolo 1 disciplina il diritto dei cittadini di proporre l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno.

La pubblicità delle deliberazioni è effettuata, secondo le norme richiamate al primo comma, mediante affissione ad apposito albo istituito nell'atrio di ciascun ufficio circoscrizionale.

Art. 21.

Gli atti adottati dai consigli circoscrizionali a norma dell'articolo 19 della presente legge devono essere comunicati, entro otto giorni, a pena di decadenza, al consiglio comunale.

Il consiglio comunale può annullare, revocare o modificare in tutto o in parte, gli atti di cui al precedente comma, entro trenta giorni dalla loro ricezione. Tale controllo può essere esercitato dalla giunta municipale, in via d'urgenza, ove il consiglio comunale non si riunisca entro il predetto termine.

Gli atti stessi diventano esecutivi quando sia trascorso il termine di cui al comma precedente senza che il consiglio comunale o la giunta municipale abbiano adottato alcun provvedimento.

La deliberazione comunale di delega, e gli atti delegati adottati dal consiglio circoscrizionale, nonchè gli atti successivi del consiglio comunale o della giunta municipale sono soggetti ai controlli dei competenti organi regionali.

Art. 22.

Il presidente del consiglio circoscrizionale presiede e rappresenta il consiglio circoscrizionale; mantiene i rapporti con il sindaco, la giunta ed il consiglio comunale; su invito di quest'ultimo, partecipa con voto consultivo alle sedute in cui si tratti di questioni interessanti direttamente la circoscrizione.

Svolge le funzioni che gli vengono delegate dal sindaco. Il sindaco dà comunicazione scritta al prefetto delle deleghe conferite nella qualità di ufficiale di Governo.

Nei comuni in cui sono istituite le circoscrizioni amministrative non sono applicabili gli articoli 154, 155 e 156 del regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il presidente del consiglio circoscrizionale svolge le funzioni delegate anche dopo la scadenza del consiglio circoscrizionale.

Al presidente del consiglio circoscrizionale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 270 e 271 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, modificati con legge 10 novembre 1970, n. 852, concernenti la sospensione e la decadenza degli amministratori degli enti locali in dipendenza di procedimenti penali.

In caso di assenza o di impedimento del presidente del consiglio circoscrizionale, ne fa le veci, anche per le funzioni delegate, il consigliere circoscrizionale anziano.

Art. 23.

In ogni circoscrizione è costituito un ufficio che coadiuva gli organi circoscrizionali nello svolgimento delle loro attribuzioni.

Il personale addetto agli uffici circoscrizionali deve essere tratto da quello già in servizio presso il comune.

Le spese relative al personale addetto agli uffici circoscrizionali, alla sede ed ai mezzi per lo svolgimento delle funzioni degli organi circoscrizionali sono a carico del bilancio comunale.

TITOLO IV

FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI
CIRCOSCRIZIONALI

Art. 24.

Il consiglio circoscrizionale si riunisce in sessione ordinaria almeno due volte l'anno.

Può riunirsi straordinariamente per determinazione del presidente del consiglio circoscrizionale, su istanza di almeno un terzo dei consiglieri circoscrizionali o su richiesta del sindaco.

Art. 25.

Il Consiglio circoscrizionale pronunzia la decadenza dei consiglieri circoscrizionali che non siano intervenuti per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, alle riunioni del consiglio e provvede alle surrogazioni.

La decadenza può essere pronunciata solo dopo che sia decorso il termine di giorni dieci dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.

Art. 26.

Il consiglio circoscrizionale decade quando per dimissioni od altra causa abbia perduto metà dei consiglieri assegnati e questi non possano essere surrogati per mancanza di candidati.

La decadenza è dichiarata dal sindaco.

Art. 27.

I consigli circoscrizionali possono essere sciolti quando, malgrado la diffida, persistano nel non assolvere i compiti loro affidati a norma degli articoli 18 e 19 della presente legge.

Lo scioglimento è pronunciato con provvedimento del sindaco, previo parere favorevole del consiglio comunale, espresso dalla maggioranza dei consiglieri comunali in carica al momento della votazione, con deliberazione immediatamente esecutiva e non soggetta a controllo.

Il provvedimento di scioglimento è impugnabile in via gerarchica.

Art. 28.

Il sindaco, col provvedimento che dichiara la decadenza del consiglio circoscrizionale o ne dispone lo scioglimento, nomina un nuovo consiglio circoscrizionale, i cui componenti sono designati dal consiglio comunale, in proporzione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, tra gli iscritti nelle liste elettorali della circoscrizione che non abbiano fatto parte del disciolto consiglio circoscrizionale, che non siano in alcune delle

condizioni di incompatibilità previste dalla legge per la nomina a consigliere e che non siano consiglieri comunali.

Detto consiglio dura in carica fino all'integrale rinnovamento del consiglio comunale.

Analogamente si procede quando le elezioni per i consigli circoscrizionali non possono aver luogo per mancanza di candidature e quando il numero complessivo dei candidati compresi nelle liste presentate ed ammesse non sia superiore alla metà dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione.

Art. 29.

Il presidente del consiglio circoscrizionale è revocato a seguito di voto espresso dalla maggioranza assoluta dei membri assegnati al consiglio stesso.

Il sindaco ne prende atto.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 30.

La funzione dei consiglieri circoscrizionali e dei presidenti dei consigli circoscrizionali è gratuita.

Art. 31.

Per i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici eletti consiglieri circoscrizionali si applicano le disposizioni degli articoli 2, 4 e 5 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, e dell'articolo 32, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Per i lavoratori dipendenti da privati datori di lavoro, eletti consiglieri circoscrizionali, si applicano le disposizioni dell'articolo 32, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 32.

Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei consigli circoscrizionali, ivi comprese le competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali, sono a carico dei rispettivi comuni.

Nel caso di contemporaneità dell'elezione dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali con l'elezione dei consigli regionali e provinciali, tutte le spese, derivanti da adempimenti comuni alle elezioni che non fanno carico allo Stato, sono ripartite tra gli enti interessati alla consultazione ponendo a carico del comune metà della spesa totale.

Nel caso di contemporaneità dell'elezione dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali con l'elezione del solo consiglio regionale o del solo consiglio provinciale, le spese di cui al precedente comma sono poste a carico del comune in ragione dei due terzi del totale.

Il riparto, predisposto dai comuni interessati, è reso esecutivo dal prefetto o, quando vi sia interessata la Regione, dal commissario del Governo, sulla base della documentazione che i comuni stessi devono rendere entro il termine perentorio di tre mesi dalla data della consultazione.

Art. 33.


Per la prima attuazione della presente legge l'elezione dei consigli circoscrizionali deve aver luogo separatamente da quella del consiglio comunale, allorquando manchi più di un anno alla scadenza ordinaria di quest'ultimo organo.

Alla successiva rinnovazione dei consigli circoscrizionali eletti a norma del comma precedente, si procede contemporaneamente all'elezione per la rinnovazione del consiglio comunale in carica al momento dell'elezione dei consigli medesimi.

In occasione dell'elezione prevista al primo comma, non è ammessa l'accettazione della candidatura alle elezioni del consiglio circoscrizionale da parte dei consiglieri comunali; la commissione elettorale mandamentale deve eliminare dalla lista dei candidati i relativi nominativi.

Nel caso in cui il termine di cui al primo comma sia superato, i consiglieri circoscrizionali sono nominati dal sindaco, su designazione del consiglio comunale ed in proporzione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, secondo le modalità indicate all'articolo 28.

ALLEGATO A



NOTA. — Le righe stampate accanto a ciascun simbolo devono essere in numero pari a quello delle preferenze che possono essere attribuite nelle singole circoscrizioni.
Se le liste ammesse non superano il numero di dodici, lo spazio centrale sarà coperto da apposita grafatura.
Se le liste superano il numero di dodici, saranno utilizzate anche le caselle dello spazio centrale.
Visto: Il Ministro per l'interno.

ALLEGATO B

COMUNE DI

CIRCOSCRIZIONE AMMINISTRATIVA DI

ELEZIONI DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE ANNO 19.....

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

Firma dello scrutatore

.....

timbro